

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

#### **Art. 326 Decorrenza dei termini.**

I termini stabiliti nell'[articolo precedente](#) sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'[art. 395](#) e negli [artt. 397](#) e [404](#) secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'[art. 395](#), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell'[articolo 332](#), l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.